

(N. 724)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 31 luglio 1954 (V. Stampato N. 656)*

**d'iniziativa dei Deputati BADALONI Maria, SEGNI, BUZZI, TITOMANLIO Vittoria, SORGI,
COLITTO, ROSSI Paolo, SEMERARO Gabriele, DAL CANTON Maria Pia, ROMANATO,
DE MARZI Fernando, VALANDRO Gigliola, IOZZELLI, SCALIA, BERLOFFA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 AGOSTO 1954

Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri
delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso ogni Provveditorato agli studi, oltre al ruolo previsto con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato, con modificazioni, con legge 23 aprile 1952, n. 526, un ruolo di maestri in soprannumero.

Il numero dei posti di tale ruolo è pari al decimo dei posti del ruolo istituito con il decreto legislativo predetto.

Art. 2.

I posti del ruolo in soprannumero vacanti sono messi a concorso ogni biennio. I posti del ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, che siano rimasti even-

tualmente vacanti dopo le immissioni di cui al successivo articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 della presente legge, sono messi a concorso insieme con i posti vacanti del ruolo in soprannumero.

I vincitori sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti disponibili del ruolo di cui al predetto decreto e, quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario. Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verrà fatta come maestri del ruolo soprannumerario secondo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso.

Art. 3.

Al maestro del ruolo in soprannumero spettano lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni e le indennità previste per il grado di maestro straordinario di prima nomina, con diritto agli aumenti di stipendio nel grado.

Art. 4.

Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro è assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzerà la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonchè il loro eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 5.

All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente immessi nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'articolo 6.

I maestri soprannumerari che passano nel ruolo di cui al predetto decreto sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario è valutato per non più di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo di cui al citato decreto per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianità di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni già valutati per il compimento del periodo di prova.

I maestri nominati straordinari, ai sensi del comma precedente, saranno assegnati, in via definitiva, alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, e, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti.

Art. 6.

Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonchè per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei Comuni capoluoghi di provincia, i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

Dal numero dei posti vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto, vanno inoltre detratte:

a) le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;

b) l'aliquota di un quinto dei posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre provincie. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre provincie, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'immissione nel ruolo di cui al predetto decreto.

Art. 7.

Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia, sarà conferito:

1) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dal-

l'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esame riservato:

a) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai combattenti, reduci e assimilati, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

b) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai perseguitati politici e razziali, svoltisi ai sensi del succitato decreto;

c) ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, e abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono »;

d) ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una provincia.

Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui al numero 1) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti da essa assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove d'esame del concorso magistrale in cui ha conseguito l'idoneità.

Nel concorso riservato di cui al numero 2) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, 1° e 2° comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazione, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'articolo 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esame di cui al numero 1) non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui al numero 2) e viceversa.

Nel caso in cui il contingente dei posti di ruolo soprannumerario non risulti interamente coperto dai concorsi riservati, i posti che rimasero vacanti saranno immediatamente messi a concorso, a norma del precedente articolo 2.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.